



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 73/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7023P del

registro di segreteria, depositato in data 10/6/2025, promosso da

- *omissis*, nato l'*omissis*, a *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Giovanna Passiatore e dall'avv. Patrizia Pino, giusta procura in atti, ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Mazzini n.

120;

contro

- Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e

della leva, I reparto, 4° divisione, in persona del ministro pro tempore;

avverso

la sentenza n. 358 del 2024, emessa dalla sezione giurisdizionale della

Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 29/11/2024 e

pubblicata il 2/12/2024.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Udita, nella pubblica udienza del 23/10/2025, l'avv. Giovanna Passiatore per *omissis*; non rappresentato il Ministero della difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. *omissis*, già militare di leva in congedo illimitato dal 21/8/1988, si infortunava in data 8/2/1988, durante l'espletamento del servizio, riportando lesioni al quinto dito della mano destra per le quali, da ultimo gli era riconosciuta, con il decreto ministeriale n. 43288 dell'8/4/2019, una indennità una volta tanto pari a tre annualità per la patologia "*Esiti di trauma contusivo del 5^a dito mano destra con iniziali segni rx di artrosi interfalangea a discreta incidenza funzionale*".

Il predetto ricorrente impugnava, con il libello introduttivo del giudizio di primo grado, il decreto n. 295 del 4/2/2021 del Ministero della difesa che aveva respinto la domanda amministrativa del 3/3/2020, volta ad ottenere l'interdipendenza/aggravamento della patologia "*evidente deficit di forza alla mano destra più marcato al III, IV e V dito con deficit di prensione a pinza*" con quella già riconosciuta dipendente dal servizio espletato; chiedeva, quindi, il riconoscimento della pensione privilegiata di VII categoria.

Il Ministero, sulla base del parere del Dipartimento di medicina legale del 2/11/2020 e della nota di chiarimento del 21/12/2020, riteneva che la patologia diagnosticata "*deficit di prensione mano destra in soggetto con documentata sofferenza neurogena alle radici di C4-C5, C5-C6 e C6-C7 e sindrome del tunnel carpale mano e deficit*

sensitivo del nervo ulnare destro” non fosse interdipendente con l’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (*“Esiti di trauma contusivo del 5^a dito mano destra con iniziali segni rx di artrosi interfalangea a discreta incidenza funzionale”*), emanando il suddetto decreto n. 295 del 4/2/2021.

2. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 358 del 2024, dopo avere richiesto, con l’ordinanza n. 122 del 2023, apposito parere alla Commissione medico legale istituita presso la Sezione, respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.

In particolare, il decidente, richiamando il parere del consulente d’ufficio, riteneva che l’accertata patologia *“deficit di prensione mano destra in soggetto con documentata sofferenza neurogena alle radici di C4-C5, C5-C6 e C6-C7 e sindrome del tunnel carpale mano e deficit sensitivo del nervo ulnare destro”* non potesse costituire aggravamento/interdipendenza con quella riconosciuta già dipendente da causa di servizio, essendone differente la etiopatogenesi; la suddetta patologia, infatti, trovava piuttosto origine in un *“sovraccarico di pressione acuto o cronico”* legato allo svolgimento del lavoro di bracciante agricolo e muratore.

Inoltre, confutava le osservazioni critiche del consulente di parte, ribadite all’udienza di discussione, poiché non vi era stata alcuna osservazione *“né in ordine alla (non) incidenza dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente successivamente al congedo (bracciante agricolo e muratore)”*, *“particolarmente usurante”*, *“né in ordine alla frattura al 3° dito occorso all’età di 10 anni”*; riteneva, poi, che nessun elemento

potesse trarsi dal diverso sviluppo della mano sinistra sia perché non interessata da analoghe patologie, sia perché parte attrice era *“destrimane (con quanto consegue in termini di asimmetrico impiego del corpo)”*.

3. *omissis*, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giovanna Passiatore e dall'avv. Patrizia Pino, con atto di appello depositato in data 10/6/2025, impugnava la predetta sentenza, di cui chiedeva la riforma, reiterando le conclusioni contenute nel ricorso di primo grado; in via istruttoria, chiedeva, *“anche previa rimessione ad altra Sezione della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana”*, il rinnovo della consulenza tecnica, con la partecipazione di uno specialista in fisiatria e/o scienze neurologiche.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione lamentava *“Violazione di legge sub violazione art. 67 ed art. 70 D.P.R. n. 1092/1973, nonché sub violazione art. 14 Legge nr. 9/1980. Illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato”*.

L'appellante sosteneva che la sentenza impugnata fosse affetta sia da violazione di legge, sia da motivazione apparente, poiché il giudice aveva indicato gli *“elementi”* dai quali aveva tratto il proprio convincimento senza, però, *“compiere alcuna approfondita disamina logica e giuridica”*; il giudice, infatti, dopo aver puntualizzato che oggetto del contendere fosse una questione di aggravamento e non di interdipendenza si era limitato *“ad acquisire in maniera del tutto acritica le conclusioni di cui alla relazione del CML”* che era, parimenti, priva di adeguata motivazione, senza fornire riscontro alle osservazioni critiche

formulate dal consulente di parte e reiterate all'udienza di discussione.

Il sig. *omissis*, inoltre, evidenziava:

- di non avere mai lamentato *“un deficit alle prime due dita della mano destra, avendo patito un deficit limitato al 5°, 4° e, in parte al 3° dito della mano”*;

- il perito d'ufficio aveva diagnosticato la sindrome del tunnel carpale, senza il supporto di alcun elemento obiettivo.

Il consulente d'ufficio, dunque, non solo aveva fornito una risposta non coerente con il quesito formulato nell'ordinanza n. 122 del 2023, ma anche aveva errato nell'escludere che l'aggravamento funzionale del III e del IV dito fosse stato causato dalla patologia occorsa al V dito poiché non aveva in alcun modo considerato e valutato le articolate conclusioni, dettagliate e scientificamente fondate, cui era giunto il consulente di parte, con evidente travisamento dei fatti e *“una manifesta carenza di istruttoria”*.

In particolare, sosteneva che:

“- La limitazione funzionale del V dito ha necessariamente comportato un sovraccarico compensatorio sulle altre dita della mano dominante durante l'attività lavorativa manuale;

- L'attività di bracciante agricolo e muratore ha richiesto l'uso intensivo e ripetitivo della mano già compromessa;

- Non sono documentate altre cause traumatiche o patologiche indipendenti che possano spiegare il progressivo coinvolgimento delle altre dita”.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione lamentava

“Violazione di legge sub violazione artt. 112 – 115 e 116 c.p.c. - Erronea valutazione delle risultanze peritali e omessa pronuncia sulla richiesta di integrazione del collegio medico: violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio tecnico - Carenza di motivazione sulla valutazione delle risultanze peritali e sulla richiesta di integrazione del collegio medico”.

Il collegio medico non era stato integrato, sebbene fosse stata avanzata apposita richiesta, con uno specialista in fisiatria e/o in scienze neurologiche, impedendo un *“effettivo contraddittorio tecnico sulla questione centrale della correlazione del trauma iniziale e l'evoluzione della patologia”*, con sostanziale violazione del diritto di difesa.

4. Il Ministero della Difesa, nella memoria depositata in data 9/10/2025, dopo avere confutato analiticamente i motivi di impugnazione, eccepiva l'inammissibilità dell'appello poiché volto a riesaminare questioni di fatto o, comunque, chiedeva che fosse dichiarato infondato.

Sosteneva che il giudice di primo grado, con motivazione esauriente, espressa anche *per relationem* attraverso il richiamo al parere del consulente d'ufficio, aveva adeguatamente valutato le osservazioni tecniche del perito di parte; inoltre, l'interdipendenza/aggravamento della patologia oggetto di causa, sebbene indicata con una diversa descrizione nosografica, era stata già esclusa dal Comitato per le cause di servizio nel parere n. 172272018 del 15/5/2018, trasfuso nel decreto n. 12 dell'8/4/2019; in

ultimo, il giudice, con l'ordinanza n. 122 del 2023, aveva demandato al collegio medico legale l'eventuale integrazione con specialisti.

5. All'udienza del 23/10/2025, parte attrice discuteva la causa e reiterava le conclusioni contenute nell'atto di appello.

Considerato in

DIRITTO

1. La materia del contendere riguarda il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di VII categoria per la patologia conseguente all'infortunio che l'appellante ha subito in data 8/2/1988, durante il servizio di leva, e negato con la sentenza impugnata, a seguito dell'espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio.

2. Il primo motivo di impugnazione, articolato sotto un duplice profilo, in parte deve essere rigettato e in parte dichiarato inammissibile, come in prosieguo si esporrà.

2.1. La paventata violazione degli articoli 67 e 70 della legge 23 dicembre 1973, n. 1092, nonché dell'articolo 14 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, non sussiste.

L'articolo 67 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973, rubricato "*Misura della pensione privilegiata dei militari*", disciplina il *quantum* pensionistico spettante, mentre l'articolo 70 descrive il procedimento amministrativo di "*Aggravamento*"; l'articolo 14 della legge n. 9 del 1980, invece, riguarda il trattamento complessivo spettante nel caso di "*coesistenza di infermità o mutilazioni*".

Appare evidente che tali norme non solo non sono citate nella sentenza impugnata, ma nulla hanno a che fare con la *ratio decidendi*,

incentrata sul mancato accoglimento, ad opera del decreto ministeriale n. 295 del 4/2/2021, della domanda amministrativa del 3/3/2020, volta ad ottenere l'interdipendenza/aggravamento della patologia "*deficit di prensione mano destra in soggetto con documentata sofferenza neurogena alle radici di C4-C5, C5-C6 e C6-C7 e sindrome del tunnel carpale mano e deficit sensitivo del nervo ulnare destro*".

Del resto, l'appellante ha invocato tali disposizioni normative principalmente per supportare il vizio di motivazione apparente, i cui presupposti, però, come in prosieguo si esporrà, sono differenti da quelli a base della normativa invocata.

2.2. Il sig. *omissis*, infatti, sempre con il primo motivo di impugnazione ha dedotto il suddetto difetto di motivazione apparente poiché, secondo la sua prospettazione difensiva, il giudice di prime cure avrebbe aderito acriticamente, senza spiegarne le ragioni, alle conclusioni del consulente d'ufficio, tanto da non avere valutato le osservazioni formulate dal perito di parte.

2.2.1. L'articolo 170, comma 1, del codice di giustizia contabile, che riproduce *in toto* il contenuto dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 19 gennaio 1994, n. 19, recita: "*Nei giudizi in materia pensionistica, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*".

Orbene, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n.

10/2000/QM, il cui contenuto è stato anche ripreso dall'appellante,

hanno puntualizzato i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di

fatto, precisando che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma

giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali

consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie

concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della

sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in

appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto

di motivazione o abbia motivazione apparente.

Le questioni medico legali, guardanti la dipendenza da causa di

servizio, l'ascrivibilità a categoria di pensione e l'aggravamento e/o

interdipendenza, parificate dal legislatore a questioni di fatto, possono

essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati nella lettera

c), ovverosia se integranti un vizio di difetto di motivazione.

Tale vizio, conseguentemente, è deducibile in appello solo se la

sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione sotto

l'aspetto materiale o grafico oppure abbia motivazione apparente,

riscontrabile se sussista un mancato esame di punti decisivi della

controversia o ancora per insanabile contrasto tra le argomentazioni

addotte, tale da renderne incomprensibile la *ratio decidendi* per essere

impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito dal

giudice di prime cure per la formazione del suo libero convincimento.

In altre parole, il vizio in questione deve essere tale da compromettere il diritto di difesa delle parti, sancito dall'articolo 25 della Costituzione, impedendo loro di comprendere le effettive ragioni della decisione, violando così anche il principio costituzionale del giusto processo, previsto dall'articolo 111 della Carta fondamentale.

Tale interpretazione è anche in linea con il disposto del comma 4 dell'articolo 170 del codice di giustizia contabile, ove è previsto che in caso di annullamento della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente la controversia costituente questione di fatto il giudice di appello rimetta gli atti al primo giudice per il giudizio di merito.

E' pacifico, poi, che la motivazione debba rispettare i canoni della sinteticità, come espressamente previsti dall'art. 5, comma 2, del citato codice di giustizia contabile, nonché dell'assorbenza, con la conseguenza che il decidente può limitare la propria valutazione solo ad alcuni punti della controversia, qualora ritenuti decisivi; inoltre, l'onere motivazionale può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui il giudice richiami, condividendoli, le risultanze degli accertamenti peritali dallo stesso disposti e, pertanto, ove il vizio riguardi la motivazione di tali atti questo si trasferisce nella sentenza che tali risultanze abbia richiamato.

2.2.2. Non vi è dubbio che la sentenza impugnata non sia affetta da difetto assoluto di motivazione, ma allo stesso tempo, ritiene questo collegio, non sussiste neanche il lamentato vizio di motivazione apparente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di impugnazione.

Il giudice, infatti, dopo avere criticato l'impostazione attorea che avrebbe voluto *“dimostrare, indistintamente l'aggravamento o l'interdipendenza della patologia”* oggetto di causa, essendone differenti i relativi presupposti medico-legali, ha esplicitato in modo chiaro, anche se sintetico, le argomentazioni che lo hanno indotto a concludere, comunque, che la patologia in questione - in linea con quanto chiesto nel ricorso e contenuto nella domanda amministrativa - non potesse essere posta *“in alcun rapporto di aggravamento/interdipendenza”* con quella già indennizzata, essendo piuttosto legata a fattori esogeni, individuati nello svolgimento del lavoro di bracciante agricolo/muratore; è ovvio che detta conclusione non può di per sé essere impugnata in appello solo per il fatto che non sia condivisibile.

Inoltre, non vi è stato alcun travisamento dei fatti di causa attraverso una mancata considerazione delle osservazioni critiche del consulente di parte; innanzitutto, il giudice, constatata la differente prospettiva del consulente, contenuta nella relativa perizia, ha ritenuto di approfondire la questione medico-legale con l'ordinanza n. 122 del 2023, nominando un perito d'ufficio; questi, poi, nella relazione ha valutato, come si legge nella stessa, pur non condividendole, le conclusioni del perito di parte e le relative controdeduzioni; in ultimo, il giudice ha ritenuto, sia pure concisamente, di non condividere le ulteriori osservazioni formulate dal consulente di parte, esplicitandone le ragioni (assenza di argomentazioni sia sulla non incidenza dell'attività lavorativa, particolarmente usurante, svolta dopo il

congedo, sia sulla frattura occorsa al 3° dito all'età di dieci anni; irrilevanza del differente sviluppo della mano sinistra rispetto a quella destra in soggetto destrimane).

In ultimo, la "*sindrome del tunnel carpale*", di cui l'appellante lamenta l'avvenuta diagnosi senza il supporto di alcun elemento obiettivo, è stata in precedenza diagnosticata nel verbale di visita n. 120004421 del 2/11/2020 della Commissione medico ospedaliera di Messina e riportata nel decreto ministeriale impugnato; anche sotto tale profilo, dunque, l'operato del consulente d'ufficio, come pure quello del giudice di primo grado, appare esente da vizi.

3. Il secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla circostanza che il collegio peritale non sia stato integrato con uno specialista in fisiatria e/o in scienze neurologiche, come tempestivamente richiesto, è parimenti infondato e come tale deve essere rigettato.

Il collegio peritale era composto da specialisti in medicina legale che hanno ritenuto, nonostante l'ordinanza n. 122 del 2023, di non nominare medici esterni; all'uopo, si ricorda che l'articolo 189, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, attribuisce al presidente del collegio medico-legale una mera facoltà di avvalersi di specialisti.

In ogni caso, non vi è stata alcuna compromissione del diritto di difesa della parte che, invece, è stato pienamente esercitato con la nomina di un proprio consulente, con la partecipazione alle operazioni peritale e con l'inoltro di osservazioni critiche.

4. In conclusione, l'appello avverso la sentenza n. 358 del 2024

	13	
	della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione	
	Siciliana deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte	
	rigettato.	
	Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la	
	soccombenza.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la	
	Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,	
	- dichiara in parte inammissibile e in parte rigetta, nei termini di cui in	
	motivazione, l'appello proposto da <i>omissis</i> avverso la sentenza n. 358	
	del 2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la	
	Regione Siciliana;	
	- condanna l'appellante a rifondere le spese di lite al Ministero della	
	difesa che liquida in euro 800,00.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 ottobre	
	2025.	
	L'EstensoreIl Presidente	
	Dott. Giuseppe ColavecchioDott. Vincenzo Lo Presti	
	F.to digitalmenteF.to digitalmente	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 04/11/2025Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52	
	del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in	

materia di protezione dei dati personali”

dispone

che a cura della segreteria venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte.

Il Presidente

Dott. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.
Palermo, 04/11/2025
Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
F.to digitalmente